

Causa C-734/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Tribunalul București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

27 settembre 2019

Ricorrente:

ITH Comercial Timișoara SRL

Resistenti:

Agencia Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale - Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest, Romania)

Agencia Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice (Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale - Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest - Amministrazione delle finanze pubbliche, settore 1, Romania)

Oggetto del procedimento principale

Ricorso amministrativo con cui si chiede l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'obbligo di pagamento dell'IVA

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Si chiede, sulla base dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore

aggiunto, nonché dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, non discriminazione e neutralità fiscale.

Questioni pregiudiziali

1.1. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e in particolare l'articolo 167 e l'articolo 168, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione dell'IVA relativo a talune spese per investimento, effettuate dal soggetto passivo con l'intenzione di destinarle alla realizzazione di un'operazione imponibile, venga meno per detto soggetto passivo nel caso in cui l'investimento previsto sia in seguito abbandonato.

1.2. Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione, in caso di abbandono dell'investimento, sia messo in discussione anche in circostanze diverse da quelle in cui il soggetto passivo abbia commesso un abuso o un'elusione.

1.3. Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino ad un'interpretazione nel senso che le circostanze in cui il diritto a detrazione può essere messo in discussione in caso di abbandono dell'investimento includano:

1.3.1. la successiva concretizzazione di un rischio di mancata realizzazione dell'investimento conosciuto dal soggetto passivo al momento dell'effettuazione delle spese per investimento, quale sarebbe il fatto che un'autorità pubblica non ha approvato un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell'investimento di cui si tratta;

1.3.2. il cambiamento nel corso del tempo delle circostanze economiche cosicché l'investimento previsto perde la redditività che aveva alla data in cui è stato iniziato.

1.4. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell'investimento:

1.4.1. l'abuso o l'elusione che giustificano il fatto di mettere in discussione il diritto a detrazione vengono presunti oppure se debbano essere dimostrati dalle autorità fiscali;

1.4.2. la prova dell'abuso o dell'elusione può avvenire tramite presunzione semplice oppure se occorrono mezzi di prova oggettivi.

1.5. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo consentano oppure escludano che, in caso di abbandono dell'investimento, l'abuso o l'elusione che giustificano il fatto di mettere in discussione il diritto a detrazione siano presi in considerazione allorché il soggetto passivo non può avvalersi dei beni e dei servizi per i quali ha detratto l'IVA per nessuno scopo, di conseguenza nemmeno per scopi puramente privati.

1.6. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell'investimento, circostanze successive all'effettuazione delle spese da parte del soggetto passivo, come ad esempio (i.) il sopravvenire di una crisi economica o (ii.) la concretizzazione di un rischio di mancata realizzazione dell'investimento esistente alla data in cui sono state effettuate le spese per investimento (per esempio, il fatto che un'autorità pubblica non ha approvato un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell'investimento di cui si tratta) oppure (iii.) la modifica delle estimazioni riguardo alla redditività dell'investimento, rappresentano congiunture estranee alla volontà del soggetto passivo che possono essere prese in considerazione per determinare la sua buona fede.

1.7. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 184 e l'articolo 185, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che l'abbandono dell'investimento costituisce un caso di rettifica dell'IVA.

In altri termini, se il fatto di rimettere in discussione il diritto a detrazione dell'IVA relativo a talune spese per investimento effettuate dal soggetto passivo con l'intenzione di destinarle alla realizzazione di un'operazione imponibile, nel caso in cui l'investimento sia in seguito abbandonato, si realizza attraverso il meccanismo di rettifica dell'IVA.

1.8. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto consentano oppure ostino ad una normativa nazionale che prevede, a titolo limitativo, di conservare il diritto a detrazione dell'IVA relativo agli investimenti abbandonati esclusivamente in due ipotesi, identificate richiamando in modo sintetico due sentenze della Corte di giustizia: (i.) quando, per circostanze che non dipendono dalla sua volontà, il soggetto passivo non faccia mai uso di tali beni/servizi per la sua attività economica, come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-37/95, Belgische Staat contro Ghent Coal Terminal NV, nonché (ii.) in altri casi in cui gli acquisti di beni/servizi per i quali il diritto a detrazione è stato esercitato non sono utilizzati per l'attività economica del soggetto passivo, per motivi oggettivi, che non dipendono dalla sua volontà,

come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-110/94, *Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) contro Stato belga*.

1.9. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa:

1.9.1. nel senso che il privato ha acquistato beni e servizi con l'intenzione di destinarli alla realizzazione di un'operazione imponibile;

1.9.2. nel senso che la sospensione o l'abbandono di un progetto d'investimento è stato causato da una determinata circostanza estranea alla volontà del soggetto passivo.

2.1. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 28 consentano oppure ostino a che il meccanismo della figura di commissionario trovi applicazione anche al di fuori di un contratto di mandato senza rappresentanza.

2.2. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 28 devono essere interpretati nel senso che la figura di commissionario è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle richieste e ai requisiti dell'attività di un'altra persona giuridica, con lo scopo di conservare la proprietà dell'edificio e di dare detto edificio solamente in locazione, quando il medesimo sia terminato, a tale altra persona giuridica.

2.3. Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore deve fatturare le spese per investimento relative alla realizzazione dell'edificio a carico della persona giuridica alla quale darà in locazione detto edificio, quando il medesimo sia terminato, e riscuotere l'IVA corrispondente da quest'ultima persona giuridica.

2.4. Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore ha l'obbligo di fatturare le spese per investimento e riscuotere l'IVA corrispondente allorché cessa definitivamente i lavori di costruzione a causa della drastica riduzione dell'attività economica della persona a cui detto edificio avrebbe dovuto essere dato in locazione, riduzione che è causata dall'imminente insolvenza di quest'ultima persona.

2.5. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che le autorità

fiscali possono riqualificare le operazioni svolte dal soggetto passivo, senza tenere conto delle clausole dei contratti conclusi da quest'ultimo, anche se i contratti di cui trattasi non sono simulati.

2.6. Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e in particolare il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti del diritto del soggetto passivo alla detrazione dell'IVA, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 e gli articoli 28, 63, 167, 168, 184 e 185.

Disposizioni nazionali fatte valere

A. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, publicată în *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 927 din 22 decembrie 2003, cu modificările ulterioare (Legge n. 571/2003 che istituisce il Codice tributario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 927, del 23 dicembre 2003, con le successive modifiche) (in prosieguo: il «codice tributario del 2003»):

- l'articolo 11 prevede che, nel determinare l'importo di un'imposta, le autorità fiscali possono non tener conto di una transazione che non ha una finalità economica, oppure possono riclassificare la forma di una transazione o di un'attività per riflettere il contenuto economico della medesima;
- l'articolo 128, comma (1) e (2), definisce la cessione di beni e prevede che, allorché, nel contesto di una cessione di beni, il soggetto passivo agisce in nome proprio, ma per conto terzi, in qualità di intermediario, si ritiene che esso stesso abbia acquistato e ceduto detti beni;
- l'articolo 129, comma (1)-(3) definisce la prestazione di servizi e prevede che, allorché il soggetto passivo partecipa ad una prestazione di servizi agendo in nome proprio ma per conto terzi, si ritiene che detto soggetto abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale;
- l'articolo 138 prevede in sostanza che la base imponibile si riduce in caso di cessazione, in tutto o in parte, del contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi, prima che la medesima venga effettuata, ma per cui sono state emesse fatture in anticipo;

- l'articolo 145, comma (2), sancisce il diritto a detrazione dell'IVA gravante sugli acquisti, se questi ultimi sono destinati all'utilizzo nel contesto, inter alia, di operazioni imponibili;
- l'articolo 148, comma (1), prevede che la detrazione iniziale si rettifica, inter alia, allorché sussistono modifiche degli elementi presi in considerazione dopo la determinazione dell'importo detraibile, [modifiche] intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dell'imposta, inclusi i casi previsti all'articolo 138 del codice tributario del 2003.

B. Norme metodologiche da applicare a Codulul fiscal 2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în *Monitorul Oficial al României*, partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările ulterioare (Disposizioni di attuazione del codice tributario, approvate con decreto del governo n. 44/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 112 del 6 febbraio 2004, con le successive modifiche) (in prosieguo: le «disposizioni di attuazione»):

- ai sensi del punto 6, comma (3), si ritiene che, in caso di cessione di beni, il soggetto passivo che agisce in qualità di commissionario, e riceve fatture in suo nome dal committente venditore oppure, a seconda del caso, dal fornitore e che emette fatture in suo nome a carico del committente compratore o, a seconda del caso, a carico del cliente, agisca in nome proprio, ma per conto del committente. Sotto il profilo dell'imposta il commissionario viene considerato come compratore e rivenditore dei beni, a prescindere dalla circostanza che agisca per conto del venditore o del compratore. Se, conformemente al contratto, il commissionario agisce in nome e per conto del committente come mandatario, ma riceve e/o emette fatture in suo nome, tale fatto lo trasforma in compratore rivenditore sotto il profilo dell'IVA;
- il punto 7, comma (2), prevede che le disposizioni del punto 6, comma (3), si applicano anche nel caso dei prestatori di servizi;
- il punto 19, comma (4), prevede in sostanza che, nel caso in cui si *rifatturano* spese effettuate per un'altra persona, vale a dire allorché il soggetto passivo riceve una fattura o un altro documento a suo nome per cessioni di beni o per prestazioni di servizi effettuate a beneficio di un'altra persona e rifattura il controvalore delle corrispondenti cessioni o prestazioni, si applica la figura di commissionario conformemente alla previsioni dei punti 6 e 7. Nel caso di detta figura, il soggetto passivo ha il diritto alla detrazione dell'imposta inerente agli acquisti di beni o di servizi che saranno rifatturati e ha l'obbligo di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto per le operazioni imponibili;
- il punto 45, comma (6), prevede in sostanza che:
 - nel caso di immobili in corso di costruzione che non sia poi finalizzata, sulla base di una decisione di abbandonare gli investimenti, i quali sono stati cancellati dalle scritture e iscritti nei conti spese, si conserva il diritto alla detrazione se, a causa di circostanze estranee alla sua

- volontà, il soggetto passivo non abbia mai fatto uso di tali beni e servizi per realizzare la sua attività economica, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 15 gennaio 1998, Belgische Staat/Ghent Coal Terminal NV (C-37/95, EU:C:1998:1);
- il diritto alla detrazione può essere mantenuto anche in altre situazioni in cui gli acquisti di beni e di servizi per i quali è stato esercitato il diritto a detrazione non sono utilizzati per l'attività economica del soggetto passivo, per motivi oggettivi non connessi alla sua volontà, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 29 febbraio 1996, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) (C-110/94, EU:C:1996:67);
 - nel caso di acquisto di una superficie di terreno con edifici, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA relativa all'acquisto se fornisce la prova dell'intenzione, confermata da elementi oggettivi, che la superficie di terreno sulla quale erano costruiti gli edifici continua ad essere utilizzata allo scopo di sue operazioni imponibili, ad esempio la costruzione di altri edifici destinati ad operazioni imponibili, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 29 novembre 2012, Gran Via Moinești (C-257/11, EU:C:2012:759);
 - il punto 71⁸ prevede in sostanza che il valore delle immobilizzazioni materiali/immateriali in corso di esecuzione che non sia poi finalizzata e si cancella dalle scritture e si iscrive nei conti spese, nella situazione in cui i contratti si risolvano prima del termine, rappresenta spese non detraibili, se non sono state valorizzate per mezzo di vendita o per mezzo di dismissione.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La situazione di fatto all'origine del procedimento principale è determinata dalla mancata realizzazione di due progetti immobiliari che la ricorrente aveva iniziato negli anni 2006 e 2007, in conformità agli accordi dalla stessa conclusi a tale scopo con una società produttrice di ascensori e scale mobili (in prosieguo: la «società ascensori»).
- 2 Nel 2006, la ricorrente ha comprato un terreno sul quale avrebbe edificato un fabbricato per la produzione di ascensori e la costruzione di accessori, e successivamente detto immobile sarebbe stato dato in locazione alla società ascensori per 10 anni (in prosieguo: il «Proiectul Dragomirești Vale (progetto Dragomirești Vale)»).
- 3 Attraverso un contratto di compravendita concluso nel mese di dicembre del 2007, la ricorrente ha comprato dalla società ascensori un immobile composto da un terreno e dall'edificio in cui detta società svolgeva la propria attività. Lo scopo della transazione era [costituito], da un lato, [dal]l'intenzione della ricorrente di costruire sul terreno di cui trattasi una torre di uffici e centri commerciali

(«Proiectul Calea Giulești (progetto Calea Giulești)») e, dall'altro, [dal]la necessità della società ascensori di ridurre le proprie spese trasferendosi nello spazio che sarebbe stato edificato nel contesto del progetto Dragomirești Vale.

- 4 Nel periodo 2008-2010, nell'ambito del progetto Dragomirești Vale, la ricorrente ha effettuato spese per determinate attività preparatorie, come ad esempio il conseguimento del permesso di costruire e la conclusione di alcuni contratti di consulenze tecniche per ottenere detto permesso, la progettazione, la realizzazione di alcuni edifici preliminari e la prestazione di servizi di direzione del cantiere. Tali spese sono state pari a RON 942 471, importo a cui si è aggiunta IVA pari a RON 226 193, con riguardo alla quale la ricorrente ha esercitato il suo diritto a detrazione.
- 5 Nell'ambito del progetto Calea Giulești, la ricorrente ha effettuato spese per ottenere il permesso necessario per demolire gli edifici esistenti sul terreno dove la società ascensori svolgeva la sua attività economica e per ottenere il permesso di costruire. Tali spese sono state pari a RON 71 268, importo a cui si è aggiunta IVA pari a RON 13 541, con riguardo alla quale la ricorrente ha esercitato il suo diritto a detrazione.
- 6 Nel 2008, nel contesto della crisi economica e del prolungarsi delle discussioni con le autorità pubbliche coinvolte nella concessione dei permessi necessari, la ricorrente ha sospeso il progetto Calea Giulești.
- 7 Nel medesimo contesto, la società ascensori è stata obbligata a prendere in locazione uno spazio per il quale pagare un canone di locazione inferiore a quello concordato con la ricorrente per il fabbricato per la produzione di ascensori che sarebbe stato edificato in seguito. In tali condizioni, la ricorrente ha sospeso anche il progetto Dragomirești Vale e ha locato un immobile che ha concesso in sublocazione alla società ascensori per un periodo di sette anni, in cambio di un canone di locazione inferiore a quello concordato inizialmente. Con un addendum al contratto di compravendita, la società ascensori ha attestato che la ricorrente aveva adempiuto in modo integrale e tempestivamente il suo obbligo di trasferimento.
- 8 Il 26 maggio 2016, la ricorrente ha deciso di revocare gli investimenti associati al progetto Calea Giulești e di iscriverli nei bilanci di esercizio redatti per l'anno 2015. La ricorrente ha tuttavia ottenuto il certificato urbanistico per il permesso di demolire gli edifici esistenti sul terreno posseduto precedentemente dalla società ascensori e un certificato urbanistico per la redazione della documentazione relativa ai permessi ai fini della realizzazione del progetto di cui trattasi.
- 9 Negli anni 2009 e 2013, gli ispettori tributari hanno controllato l'attività della ricorrente nel periodo compreso fra il 27 marzo 2006 e il 30 giugno 2012, tra cui anche le spese per investimento associate ai due progetti immobiliari di cui trattasi, sotto il profilo del rispetto della legislazione riguardante l'IVA. Nei verbali di verifica fiscale è stato constatato che la ricorrente ha detratto e riscosso

in modo conforme alla legge l'IVA nel periodo oggetto del controllo. Oltre a ciò, in uno dei verbali di verifica fiscale si menziona espressamente che la situazione economico-finanziaria non ha consentito la prosecuzione dei due progetti di cui trattasi.

- 10 Nel 2016, nell'ambito di un'altra verifica fiscale, gli ispettori tributari hanno esaminato il periodo compreso fra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2016. Nel verbale di verifica fiscale è stato constatato che la ricorrente non ha dedotto in modo conforme alla legge l'IVA per un importo pari a RON 13 541 per le spese per investimento nel contesto del progetto Calea Giulești e che aveva l'obbligo di riscuotere dalla società ascensori l'IVA per un importo pari a RON 226 193 per le spese per investimento effettuate nel contesto del progetto Dragomirești Vale, che la ricorrente avrebbe dovuto rifatturare alla società ascensori.
- 11 Con l'avviso di accertamento emesso sulla base di quest'ultimo verbale di verifica fiscale, la ricorrente è stata obbligata al pagamento di un importo supplementare a titolo di IVA pari a RON 239 734. La ricorrente ha contestato, in un primo momento per via amministrativa e successivamente in via giurisdizionale, nell'ambito del presente procedimento, il verbale di verifica fiscale e l'avviso di accertamento, e ha chiesto il rimborso degli importi pagati e dei relativi interessi.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 12 La ricorrente afferma che non avrebbe avuto l'obbligo di riscuotere l'IVA supplementare per l'importo pari a RON 226 193 e che l'amministrazione fiscale, in modo non conforme alla legge, non ha accettato la detrazione dell'IVA pari a RON 13 541, fissato nella dichiarazione IVA come importo negativo e opzione di rimborso per il mese di dicembre dell'anno 2015. La ricorrente sostiene di aver rinunciato ai due progetti di cui trattasi a causa di eventi successivi, indipendenti dalla sua volontà, che escludono elusione o abuso.
- 13 Le resistenti affermano che la soluzione della controversia dipende dal fatto che il giudice del rinvio stabilisca l'aspetto se il diritto a detrazione dell'IVA sussista a prescindere dai motivi per cui l'investimento è stato abbandonato e che il rifiuto della domanda di rimborso dell'IVA per un importo pari a RON 226 193 sia stato conforme alla legge.
- 14 Per quanto riguarda il progetto Calea Giulești, le resistenti sostengono che, sebbene abbiano riconosciuto che la ricorrente ha acquistato i servizi relativi a tale progetto con l'intenzione di destinarli alla realizzazione di operazioni imponibili, tuttavia l'IVA pagata per detti servizi doveva essere rettificata in base all'articolo 148 del codice tributario del 2003 e del punto 45 delle disposizioni di attuazione, poiché la ricorrente ha cambiato suddetta intenzione e ha poi abbandonato il progetto.
- 15 Le resistenti considerano che la ricorrente avrebbe potuto avvalersi del diritto a detrazione solamente se l'abbandono [del progetto] fosse stato dovuto a motivi

oggettivi, consistenti in circostanze indipendenti dalla sua volontà, che si fossero manifestate successivamente all'avvio dell'investimento. La ricorrente non avrebbe dimostrato tali motivi oggettivi e avrebbe conosciuto gli elementi che potevano condurre alla mancata finalizzazione del progetto, e se ne è assunta liberamente i rischi.

- 16 Ad avviso delle resistenti, l'opposizione formulata dalla ricorrente non poteva essere ammessa sulla base della sentenza INZO, poiché la ricorrente avrebbe deciso di iscrivere fra i costi l'investimento prima dell'effettuazione dello studio di fattibilità che ha negato la redditività del progetto.
- 17 Per quanto riguarda il progetto Dragomirești Vale, sebbene le resistenti abbiano riconosciuto il diritto della ricorrente a detrarre l'IVA pagata per i servizi connessi a suddetto progetto e che tali servizi sono stati acquistati dalla ricorrente in nome proprio, esse hanno tuttavia ritenuto che gli acquisti di cui trattasi siano stati effettuati per conto della società ascensori, poiché l'immobile che doveva essere costruito e dato in locazione alla società ascensori veniva realizzato in conformità delle esigenze dell'attività di quest'ultima.
- 18 Le resistenti hanno affermato che, sebbene abbiano riqualificato l'operazione fra la ricorrente e la società ascensori ai fini dell'applicazione del meccanismo della figura di commissionario, hanno in seguito considerato che la ricorrente doveva rifatturare alla società ascensori tutti i costi dei servizi e riscuotere da quest'ultima l'IVA corrispondente ai costi dei servizi.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 19 In primo luogo, per quanto riguarda il progetto Calea Giulești, il giudice del rinvio considera necessario chiarire se le disposizioni della direttiva 2006/112 possono essere interpretate nel senso che qualsiasi persona che acquista un bene o un servizio con l'intenzione di utilizzarlo ai fini dello svolgimento di un'attività imponibile acquisisce il corrispondente diritto a detrazione dell'IVA e conserva tale diritto anche se il bene o il servizio non viene successivamente utilizzato ai fini dello scopo inizialmente considerato a causa di circostanze ulteriori all'acquisto del bene o del servizio, circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto imponibile, che escludono elusione o l'abuso da parte di quest'ultimo, come dichiarato dalla Corte nella causa INZO (C-110/94, EU:C:1996:67).
- 20 In secondo luogo, per quanto riguarda il progetto Dragomirești Vale, il giudice del rinvio considera necessario chiarire se le disposizioni della direttiva 2006/112, in particolare le disposizioni dell'articolo 28 della medesima, consentano oppure ostino all'applicazione del meccanismo della figura di commissionario anche al di fuori di un contratto di mandato senza rappresentanza.
- 21 Il giudice del rinvio, quindi, desidera accertare innanzitutto, se le menzionate disposizioni devono essere interpretate nel senso che la figura di commissionario risulta applicabile allorché un soggetto imponibile realizza un edificio in

conformità delle esigenze dell'attività di un'altra persona giuridica, con lo scopo di conservare la proprietà dell'edificio e di dare detto edificio solamente in locazione, quando il medesimo sia terminato, a tale altra persona giuridica.

- 22 In seguito, il giudice del rinvio chiede che si stabilisca se le medesime disposizioni devono essere interpretate nel senso che, in una situazione come quella della fattispecie, il costruttore debba rifatturare le spese per investimento relative alla realizzazione dell'edificio a carico della persona giuridica alla quale darà in locazione detto edificio, quando il medesimo sia terminato, e riscuotere l'IVA corrispondente da quest'ultima persona giuridica e se detto costruttore abbia l'obbligo di rifatturare le spese per investimento e riscuotere l'IVA corrispondente allorché cessa definitivamente i lavori di costruzione a causa della drastica riduzione dell'attività economica della persona giuridica summenzionata, in conseguenza dell'imminente insolvenza di quest'ultima persona.
- 23 Infine, il giudice del rinvio desidera accertare se le disposizioni della direttiva 2006/112 e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che le autorità fiscali possono riqualificare le operazioni svolte dal soggetto passivo senza tenere conto delle clausole dei contratti conclusi da quest'ultimo, anche se i contratti di cui trattasi non sono simulati, e se le disposizioni della suddetta direttiva, nonché, in particolare, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti anteriori del diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA.